

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 DIC. 2000

=====

ADDI' **19 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N° 2560

OGGETTO: USI CIVICI - Comune di Arcinazzo
Romano (Rm) - Causa pendente presso il Commissariato agli Usi civici di Roma tra il
Comune di Arcinazzo Romano ed alcuni proprietari dei terreni siti in località Altipiani
(RG n 149/1989) - approvazione di conciliazione.



Oggetto: Usi civici – Comune di Arcinazzo Romano (Rm) – Causa pendente presso il Commissario agli Usi civici di Roma tra il Comune di Arcinazzo Romano ed alcuni proprietari dei terreni siti in località Altipiani (R.G. N. 149/1989) - approvazione di conciliazione amministrativa.

Su proposta *DELL' ASSESSORE PER LE POLITICHE DELL' AGRICOLTURA*

VISTO la legge 16.06.27, n. 1766;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la legge 15.05.97, n. 127;

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con atto di citazione notificato in data 22 novembre 1989 il Commissario agli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana conveniva in giudizio numerosi soggetti, insidiatisi in località Altipiani di Arcinazzo, a seguito di stipula di atti di compravendita dei terreni con il Comune di Arcinazzo Romano, affinché venisse accertata la natura giuridica dei terreni stessi;


CONSIDERATO che con sentenza parziale del 5 luglio 1991 il Commissario agli usi civici di Roma riconosceva, sulla base della relazione depositata in data 11 dicembre 1990 dal C.T.U. prof. Guido Pescosolido, sui terreni in contestazione la sussistenza di diritti civici di pascolo invernale, di semina e di far legna a favore della Collettività di Arcinazzo Romano;

CONSIDERATO che il Commissario agli Usi civici, con medesima sentenza, nominava l'arch. Antonia Recchia quale C.T.U. con l'incarico di accertare se, al momento dell'acquisizione dei terreni da parte dei privati cittadini ricorrenti in giudizio, tali usi civici fossero ancora in esercizio;

ATTESO che dalla perizia Recchia, depositata in data 30 novembre 1992, emergeva che i terreni di cui trattasi erano ancora di proprietà della Curia Vescovile di Tivoli, la quale aveva ceduto il diritto di enfiteusi al Comune di Arcinazzo Romano, che il diritto di pascolo invernale non era in esercizio al momento della vendita dei terreni, ed altresì, che i diritti di semina e far legna erano da escludersi in relazione alla natura stessa dei terreni;

CONSIDERATO che nel corso del giudizio suddetto sia i privati cittadini, che l'Amministrazione comunale di Arcinazzo Romano, manifestavano la volontà di concludere, nel più breve tempo possibile, la vertenza allo scopo, per i primi di risolvere una situazione di incertezza sulla piena proprietà delle aree, per il Comune interessato di escludere qualsiasi azione di risarcimento danni da parte dei ricorrenti, in relazione al fatto che l'acquisizione delle aree era avvenuta con rogito pubblico e che sulle stesse erano state eseguite le opere di piantumazione imposte dall'Amministrazione Comunale, e le costruzioni assentite da concessioni ad edificare;

PRESO ATTO dell'atto conciliativo, sottoscritto innanzi al Commissario agli Usi civici di Roma in data 27 aprile 1995 e inviato alla Regione Lazio per l'approvazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 5° comma della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale veniva concordato il pagamento da parte dei privati di £. 1140 per mq., quale compenso per la liquidazione degli usi civici gravanti sui terreni in parola, così come fissato nella perizia Recchia, con rinuncia da parte del Comune ad ogni pretesa di demanialità sugli stessi;



VISTA la lettera prot. n. 1745 del 28 febbraio 1997 con la quale l'Assessore regionale all'Agricoltura ha comunicato al Sindaco del Comune di Arcinazzo Romano i motivi ostativi all'approvazione della conciliazione, come formulata, in particolare per la mancanza del presupposto dell'incertezza sulla "qualitas soli", avendo comunque il giudice già affermato l'esistenza di diritti civici, nonché per l'esiguità della valutazione degli stessi in rapporto ad altre liquidazioni già deliberate su terreni di analoghe caratteristiche in applicazione degli artt. 7 legge 1766/1927 e 4 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1;

VISTA la nota prot. n. 4103 del 22 maggio 1997 con la quale tali motivazioni venivano comunicate anche al legale rappresentante dei privati interessati alla conciliazione;

VISTA la nota assessorile prot. n. 5364 del 23 giugno 1997 con la quale venivano rinviati gli atti al Commissario agli usi civici per la decisione finale della controversia;

VISTA la sentenza del TAR - Lazio n. 5954/ del 17.7.2000, emessa su ricorso presentato dall'Associazione residenti Altipiani di Arcinazzo avverso gli atti regionali di diniego, che ha annullato i provvedimenti impugnati sul presupposto di una incompetenza della Regione ad esercitare un controllo sulle conciliazioni intervenute dinanzi al Commissario, essendole precluso il sindacato di merito su un atto giurisdizionale;

CONSIDERATO che nelle more di tale ultimo giudizio è stato sottoscritto davanti al Commissario in data 6.7.2000 un nuovo atto conciliativo ed inviato dallo stesso con nota n. 714 dell'8.7.200, per il quale viene aumentato a £. 2.000 per mq. il compenso per la liquidazione degli usi civici gravanti sui terreni in parola, fissato precedentemente nella perizia Recchia in £. 1.140 per mq.;


VISTA la nota n. 3047 del 10.8.2000, con la quale l'Area F - Usi civici ha chiesto al Direttore del Dipartimento Consulenza sul contenzioso giudiziario, un parere circa la legittimità dell'approvazione di tale proposta conciliativa;

VISTA la nota n. 178346 del 9.10.2000, con la quale in Direttore del Dipartimento - Consulenza sul contenzioso giudiziario ha espresso parere favorevole all'approvazione della suddetta conciliazione, in quanto novativa e migliorativa rispetto alla precedente del 27-04-1995, pur riservando alla Regione la decisione circa l'impugnabilità della sentenza del TAR in ordine alla ritenuta incompetenza della stessa ad esercitare il prescritto controllo;

VISTA la nota n. 4333 del 2.11.2000 con la quale l'Area F ha chiesto all'Avvocatura dello Stato, di interporre appello al Consiglio di Stato, previa valutazione dei requisiti,;

RITENUTO altresì, sulla scorta del parere sopra richiamato, di poter comunque procedere all'approvazione del nuovo atto conciliativo stipulato dalle parti in data 6-07-2000

Tutto ciò premesso

A handwritten signature, possibly 'G', is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, likely an official seal or date.

DELIBERA

E approvato l'atto di conciliazione, facente parte integrante della presente Deliberazione, sottoscritto tra il Comune di Arcinazzo Romano ed i proprietari di terreni siti nel Comune stesso, in località Altipiani, così come specificati nel medesimo atto, stipulato in data 6-07-2000 davanti al Commissario agli usi civici nella causa demaniale R.G. n. 149/89.

Per tale effetto, i privati contraenti sono tenuti a versare all'Amministrazione comunale la somma di £. 2.000 per mq. a titolo di liquidazione degli usi civici, a definizione di ogni pretesa risarcitoria nei confronti del Comune il quale a sua volta rinuncia ad ogni pretesa di rivendicazione circa la natura demaniale dei terreni.

Le somme come sopra provenienti saranno versate dal Comune di Arcinazzo Romano nella contabilità "speciali fruttiferi", per essere destinati, previa autorizzazione della Regione Lazio, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione.

Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso presso il TAR competente per territorio nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge. 15.05.1997, n. 127.

UC/arcinazzo4

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



21 DIC. 2000